

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza del 3 novembre 2008, n. 26375

Presidente Sciarelli - Relatore Di Nubila - Ricorrente Cerved Business Information S.P.A. e altro
Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 18.3.2002, Roccia Paolo conveniva dinanzi al Tribunale di Torino la spa Cerved e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 8195,58, oltre accessori, a titolo di ricalcolo della paga base ai fini della liquidazione delle ferie e della tredicesima mensilità, con inclusione della parte variabile denominata premio di vendita. Si costituiva la Cerved ed eccepiva che la parte variabile della retribuzione era da intendersi esclusa dal calcolo suddetto e comunque l'attore aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria all'atto della percezione del TFR.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello la Cerved insistendo nelle proprie difese. Previa costituzione ed opposizione del Roccia, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

dal CCNL non risulta che i premi di vendita siano esclusi dal computo degli istituti retributivi indiretti; al contrario, tale esclusione è frutto di una iniziativa unilaterale dell'azienda;

gli artt. 12 e 13 del CCNL prevedono la liquidazione delle ferie e della tredicesima sulla base della intera retribuzione di fatto percepita;

il fatto che i premi di vendita vengano liquidati ad anno non esclude che essi possano essere idealmente frazionati su base mensile;

le parti avrebbero potuto escludere i premi predetti dal computo della retribuzione utile per gli istituti indiretti, ma non lo hanno fatto, onde rimane il principio dell'onnicomprendività;

la ricevuta liberatoria rappresenta una mera quietanza a saldo.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cerved Business Information spa deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso il Roccia. La Cerved ha presentato memoria integrativa.

Motivi della decisione

4. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 2077, 2099, 1362 ss. Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: non sussiste nell'ordinamento il principio della retribuzione onnicomprensiva, onde occorre fare riferimento ai contratti collettivi od individuali. Nella specie la retribuzione fissa del Roccia era superiore alle retribuzioni contrattuali e tanto è sufficiente per dimostrare l'infondatezza dell'azione. I premi "de quibus" attengono in realtà ai superminimi e rappresentano una variabile annualmente determinata, che nella prassi applicativa del contratto non è mai stata conteggiata come base di calcolo delle ferie e della tredicesima. Quanto alla presunta quietanza a saldo, essa contiene una non equivoca rinuncia.

5. Il ricorso è infondato. La Corte di Appello ha accolto la domanda attrice operando una interpretazione del CCNL che sfugge al sindacato di questa Corte di Cassazione in quanto sorretta da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. La Corte di Appello accerta che la base di calcolo degli istituti retributivi indiretti come la tredicesima o l'indennità sostitutiva delle ferie è costituita dalla "retribuzione globale di fatto" e che in detta retribuzione devono rientrare "pro rata" gli incentivi o premi di vendita, annualmente liquidati, che risultano ricorrenti e quindi rientrano nella detta retribuzione globale. La ricorrente Cerved prospetta una diversa interpretazione del CCNL, il che si risolve in una censura in fatto alla sentenza di merito, inammissibile in questa sede. La diversa interpretazione del CCNL proposta dalla Cerved viene ancorata alla prassi applicativa dell'azienda (che la Corte di Appello ha giudicato unilaterale) ed al fatto che il Roccia veniva retribuito oltre i minimi sindacali, circostanza questa pacifica ma che non dimostra la sottrazione della fattispecie al criterio dell'onnicomprendività. La Corte di Appello si è attestata sull'interpretazione letterale del contratto, conformemente ai criteri indicati dagli artt. 1362 ss Codice Civile, criterio esaustivo e sufficiente (vedi sul punto Cass. 8.7.2004 n. 12567 e 28.5.2003 n. 8471). Lo stesso è a dirsi per l'interpretazione della quietanza a saldo, come ineccepibilmente operata dalla Corte di Appello.

6. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Cerved Business Information spa a rifondere al controricorrente Roccia Paolo le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 14,00 oltre euro 2.000,00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.